



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MONTANARI	MARCO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	GIANFERRARI	VENTURINO IVAN	Giudice
<input type="checkbox"/>	REGGIONI	MARA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 538/2017  
spedito il 14/12/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952001010281      REGISTRO 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952001011311      REGISTRO 1995
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952002004149      TAS.AUTOMOBILI 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952003000214      ) TAS.AUTOMOBIL
- 1994
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520031003375876000 TAS.AUTOMOBIL
- 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095200400269      IVA-ALTRO 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095200500377      TAS.AUTOMOBILI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095200600306      IRPEF-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095200600301      ) REGISTRO 1996
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095200600321      IRPEF-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952006003287      ) IRPEF-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095200600328      0 IVA-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952006003287      IRAP 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520060039      TAS.AUTOMOBILI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095200700007      IRPEF-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095200700007      IRAP 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095200700225      IRPEF-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095200700225      IVA-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095200700225      IRAP 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952010003916:      DIR.ANNUO CCIAA
- 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952013000674      ) IRPEF-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952014000536:      1 IRPEF-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952015000319      ) REGISTRO 2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095201500048      2 IRPEF-ALTRO 2011

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 538/2017

UDIENZA DEL

24/07/2018 ore 09:30

N°

143/2018

PRONUNCIATA IL:

24/07/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30/07/2018

Il Segretario

*Anna Luze*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COURT OF APPEALS

(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 095201600031  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - REGGIO NELL'EMILIA

REGISTRO 2015

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 538/2017

UDIENZA DEL

24/07/2018 ore 09:30

Svolgimento del processo

1-Il sig. \_\_\_\_\_ ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione, Agente della Riscossione per la provincia di Reggio Emilia, avverso estratto di ruolo; il Ricorrente, in sede di gravame, deduce di aver richiesto copia del proprio estratto di ruolo e di aver appreso, solo in quell'occasione, dell'esistenza dei ruoli iscritti contro di Lui; assume, infatti, di non aver mai avuto conoscenza, anteriormente all'esame dell'estratto, dei "numeri di ruolo, degli avvisi di accertamento esecutivi e delle cartelle esattoriali e avvisi di accertamento presupposti asseritamente notificati negli anni 2001-2003-2004-2006-2007-2010-2013-2014-2015-2016 relative ad imposte e sanzioni varie" ,posto che ,contrariamente a quanto desumibile dall'estratto ,non avrebbe mai ricevuto notifica degli atti richiamati nello stesso; sulla base di queste premesse deduce:\*l'inesistenza delle cartelle di pagamento di cui all'estratto e/o degli atti presupposti delle stesse;\*\*l'inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento e/o degli atti presupposti per omessa notifica delle stesse e degli stessi;\*\*\*la nullità delle cartelle di pagamento per mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote in violazione art 7 L.212/2000, come parrebbe emergere dall'estratto del ruolo;\*\*\*\*l'inesistenza e/o nullità delle cartelle di cui all'estratto conseguente alla nullità degli atti presupposti, per carente potere di sottoscrizione degli stessi in capo al funzionario sottoscrittore;\*\*\*\*\*la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo; chiede ,infine ,in accoglimento del ricorso, l'annullamento delle cartelle di pagamento indicate nell'estratto di ruolo; vinte le spese; l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui eccepisce la tardività del ricorso, posto che tutte le cartelle e tutti gli atti presupposti ,cui fa riferimento l'estratto impugnato ,risultano regolarmente notificati , come da copia delle notifiche degli stessi, mentre, in ordine alla richiesta del Ricorrente di produrre copia delle cartelle notificate, deduce che ai sensi dell'art 26,5° comma d.P.R.602/73 , l'obbligo del concessionario di conservazione della matrice o

della copia della cartella ,con la relazione dell'avvenuta notificazione, ha un limite di 5 anni , termine ,abbondantemente, superato per le cartelle di cui all'estratto impugnato; chiede ,infine, il rigetto del ricorso, vinte le spese; il Ricorrente produce memoria con cui ,oltre a disconoscere la conformità all'originale delle copie delle notifiche prodotte in atti dall'Agenzia, eccepisce come sia obbligo dell'Intimata provare quale fosse il contenuto dei plichi eventualmente notificati , cosa che non è avvenuta ,non avendo l'Agenzia ,comunque, prodotto copia delle cartelle che assume notificate; conferma le conclusioni di cui al ricorso; l'Agenzia produce memoria di replica con cui ribadisce l'inesistenza di un obbligo di conservazione ,oltre il termine di cui al cit art 26,5° comma , della copia delle cartelle notificate mentre, per quanto attiene al disconoscimento della copie delle notifiche ,lo stesso presupponeva ,per una sua validità, la querela di falso ;conferma, anche lei, le conclusioni di cui alla memoria di costituzione; all'udienza dibattimentale , assente ,pur se ,ritualmente ,intimata l'Agenzia, il Ricorrente si richiama alle proprie deduzioni scritte.

### Motivi della decisione

2. Il ricorso merita accoglimento secondo il principio della ragione più liquida; è pacifico e condivisibile principio di diritto, enucleabile da **Cass. sent n°2016/6887**, quello secondo cui " Né quest'ultima potrebbe fondatamente avvalersi del disposto di cui all'articolo 26,5°co. d.P.R.602/73 di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione. Questa disposizione, nello stabilire che "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" non enuclea un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest'ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'amministrazione. Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al

contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore - se necessario, anche oltre i cinque anni - le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell'onere probatorio; con la conseguenza che il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'articolo 2697 cod. civ., non derogato dalla norma speciale. Si tratta di soluzione armonica con quanto più volte affermato - in diversa materia, ma in analoga fattispecie legale di tenuta documentale obbligatoria - in ordine all'obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili ex art.2220 cod. civ.; obbligo non idoneo a sollevare l'imprenditore, successivamente al decorso dei dieci anni, dall'onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali (Cass.26683/09; 1842/11; 19696/14 ed altre)."; sottolinea anche, convincentemente, **il Consiglio di Stato, sent. n° 2015/5410** che: "Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'art. 26 cit. comporti per il Concessionario un mero obbligo minimo di conservazione delle cartelle per un quinquennio e non un termine massimo di conservazione delle stesse, non potendo, d'altra parte, incidere sul termine decennale di prescrizione ordinaria. Costituisce, infatti, precipuo interesse dell'esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali. Permane, pertanto, in capo ad Equitalia, l'obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali, tra i quali assume rilievo principale la cartella di pagamento, con conseguente obbligo di ostensione alla

*richiesta del contribuente, che solo in tal modo, non essendo trascorso il periodo decennale di prescrizione, potrà esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall'ordinamento."*; se ora si fa applicazione di questo principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguire la fondatezza delle doglianze del Ricorrente posto che l'Agenzia non ha fornito la prova di aver notificato le cartelle che assume essere ricomprese nell'estratto di ruolo impugnato non avendo prodotto in giudizio copia delle cartelle stesse ; da sottolineare, comunque, come alcune cartelle abbiano "un'anzianità" ben inferiore ai cinque anni ma neppure per queste ci sia stata una produzione documentale da parte dell'Agenzia ; in conclusione in accoglimento del ricorso vanno annullate le cartelle cui fa riferimento l'estratto impugnato; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla le cartelle di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato; le spese di giudizio liquidate in € 2000,00(duemila) più oneri di legge e CUT seguono la soccombenza.

Reggio Emilia lì 24 luglio 2018

Il Presidente est

